

ALLEGATO A

Testo coordinato del bando approvato con Decreto Dirigenziale del 31/01/2025 n. 2008 (pubblicato sul Burt Parte terza n. 7 del 12 febbraio 2025) a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Dirigenziale del 18/04/2025 n. 8215 e con il Decreto n. 9512 del 09-05-2025 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRE03 - AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA

INDICE

Definizioni	3
1. Finalità e risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Aiuti di stato	5
1.3 Dotazione finanziaria	5
1.4 Importo del premio.....	5
1.5 Localizzazione	6
2. Richiedenti/Beneficiari	6
2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario.....	6
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno	12
2.3 Impegni.....	13
3. Piano Aziendale	16
4. Pagamento del premio	18
4.1 Investimenti/spese non ammissibili	18
5. Cumulabilità	18
6. Altri obblighi	19
7. Criteri di selezione.....	20
8. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	25

9. Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	25
9.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	25
9.2 Contenuti della domanda di sostegno.....	26
9.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria	26
9.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione del sostegno	28
9.5 Atto per l'assegnazione del sostegno	29
10. Realizzazione e modifica del Piano aziendale, varianti ed adattamenti tecnici.....	30
10.1 Proroga	31
10.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo	31
10.3 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo.....	32
11. Erogazione e rendicontazione.....	33
11.1 Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento prima rata del premio	33
11.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo	33
12. Sanzioni e riduzioni.....	33
13. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	33
14. Responsabile del procedimento.....	34
15. Disposizioni finali	35

Definizioni

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” – Settore “Autorità di gestione FEASR”
Attività Prevalente	è quell’attività relativa al Codice ATECO registrato in visura camerale come prevalente ai fini IVA
Atto per l’assegnazione del sostegno	Atto con il quale viene assegnato il sostegno al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell’azienda agricola
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o da ARTEA per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle diverse fasi del procedimento
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell’aiuto
Piccola e media impresa (PMI)	Definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) N. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali come un’impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a dieci milioni di euro.
Premio	Aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa per cui non si prevede la rendicontazione
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
U.C.I.	Ufficio della Regione Toscana Competente per l’Istruttoria
Ufficio responsabile dell’intervento	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRE03 "Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura", di cui all'art. 75 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è finalizzato alla concessione di un sostegno all'avvio di nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

L'intervento si basa sul presupposto di offrire ai nuovi imprenditori strumenti che agevolino le fasi iniziali di avvio e garantiscano una sostenibilità di sviluppo dei capitali e delle conoscenze.

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 8 rispondendo ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 3.1 - Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali, 3.3 Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali e E3.4 Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare. Al riguardo, l'analisi stabilisce per tale esigenza una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un marcato fabbisogno di intervento per le aree di collina e montagna.

L'intervento è in linea con gli obiettivi della Strategia Forestale europea (COM/2021/572 final), recepiti dalla Strategia forestale nazionale, e con gli atti di programmazione forestale regionali.

L'avviso è promosso nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- dal Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato con la Decisione C(2024) 6849 del 30.9.2024;
- dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023;
- dalla DGR del 02/12/2024, n. 1437 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 5.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come "CSR");
- dalla DGR del 18/12/2023, n. 1582 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicata come "DGR Competenze");
- dalla DGR del 25/06/2024, n. 742 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali" (di seguito indicata come "Disposizioni comuni");

- dal decreto di ARTEA del 29/07/2024, n. 2427 "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni domande di pagamento");
- dalla DGR del 27/01/2025, n. 58 "Reg. UE 2021/2115, Art. 75 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRE03 - Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura".

1.2 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRE03, così come previsto dalla DGR del 27/01/2025 n. 58, sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

Pertanto gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2023/2831:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
2. <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato>.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il presente bando è pari a **2.000.000,00 Euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Importo del premio

In linea con le schede di intervento del PSP e del CSR, è prevista la concessione di un sostegno forfettario in conto capitale pari a 40.000,00 euro ai soggetti di cui al successivo paragrafo "Richiedenti/beneficiari" che avviano nuove imprese nel settore forestale che svolgono come attività prevalente la selvicoltura, le utilizzazioni forestali, la gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, nonché la prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi (codice ATECO principale 02 o 16).

All'interno della stessa impresa singola è possibile richiedere un solo premio di avvio della stessa e nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio.

Nel caso in cui l'importo assegnato generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "de minimis" (300.000,00 €), verrà assegnata e pagata una somma pari a quella rientrante nel limite "de minimis" ma gli impegni assunti dal beneficiario ai fini del presente bando permangono anche per la quota non finanziata.

1.5 Localizzazione

Pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso la sede legale e la sede operativa nonché gli eventuali terreni a bosco (così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. - Legge forestale della Toscana) utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti¹ devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e rispondere a quanto di pertinente previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" o "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni, ai quali si rimanda.

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRE03 del PSP e del CSR della Toscana, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

1. Persone fisiche che vogliono insediarsi come nuova PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, che opereranno nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16²;
2. PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritte alla Camera di commercio che operano da non più di 24 mesi³ (precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno) nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16;
3. PMI che intendono modificare la loro attività prevalente variandola nel settore forestale o di prima trasformazione del legno con codice ATECO principale n. 02 o 16.

Non sono ammissibili gli insediamenti in imprese di sola commercializzazione e le imprese diverse dalle PMI.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

¹ Tali superfici devono essere dichiarate nel piano colturale grafico prima delle verifiche richieste in merito al loro possesso.

² Il codice ATECO 16 in tutti i casi in cui è previsto dal presente bando deve essere sempre riferito alle sole attività che rientrano nella definizione di prima trasformazione (vedi successivo paragrafo "Piano aziendale").

³ Per le nuove PMI nel caso in cui la data di attribuzione della Partita IVA e di iscrizione al Registro imprese della CC.I.AA. non coincidano ai fini del presente bando si prende a riferimento comunque la data di attribuzione della partita IVA.

- 1) avere, al momento di presentazione della domanda, un'età di almeno 18 anni (compiuti) e non superiore a 60 anni (61 non compiuti);
- 2) insediarsi per la prima volta in forma singola o societaria (società di persone, di capitale o cooperativa) in qualità di titolare d'impresa o capo azienda (Vedi Box 1);
- 3) presentare un Piano Aziendale di cui al successivo paragrafo "*Piano Aziendale*";
- 4) aver assolto gli obblighi scolastici;

Box n. 1 - Importante

Data di primo insediamento

La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA. Per i soggetti di cui al punto 3) del precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*" l'insediamento si considera comunque "*per la prima volta*" qualora nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente non abbia svolto attività di impresa con un codice di attività riferito ai settori in argomento.

L'insediamento deve comunque essere avvenuto dopo la presentazione della domanda di aiuto o nei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

Definizione di titolare di impresa o capo azienda

Si definisce titolare d'impresa colui che si insedia, o si è insediato nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto, in qualità di capo azienda e assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda stessa, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Nel caso di società, si considera che il richiedente esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri riportati per l'insediamento del giovane agricoltore al punto 4.1.5.2 "*Condizioni per essere capo dell'azienda*" del PSP.

Nel caso di impresa individuale per l'insediamento come capo azienda si considera l'iscrizione al registro delle imprese come imprenditore, e la richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo forestale (codice ATECO 02 o 16)

- 5) avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o dimostrare un'esperienza lavorativa di due anni complessivi come

dipendente/tirocinante/apprendista/coadiuvante presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire e/o gli ulteriori requisiti sotto indicati (vedi Box n. 2);

Box n. 2 – Importante

I requisiti di cui al punto 5) si ritengono soddisfatti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezioni A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati o ad un albo collegato al settore di pertinenza;
- b) aver esercitato per **almeno due anni** l'attività forestale o nel settore di pertinenza, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, come titolare di azienda⁴, coadiuvante familiare, lavoratore subordinato nel settore agricolo/forestale o nel settore di pertinenza con inquadramento non inferiore a operaio qualificato o equivalente. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura o per il settore di pertinenza;
- c) avere un titolo di studio di scuola secondaria non attinente al settore accompagnato dalla frequenza, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, di un corso/i di formazione erogato/i da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata di 80 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato da attestato di frequenza, oppure un corso/i di formazione equiparato/i della vigente normativa nazionale, della durata di 80 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agro-forestale o nel settore di pertinenza, come comprovato dall'attestato di frequenza;
- d) aver esercitato le attività di cui al precedente punto b) per **almeno un anno** accompagnata dalla frequenza di un corso/i di formazione di cui alla precedente lettera c) ma della sola durata di 80 ore di teoria come comprovato dall'attestato.

Il/i corso/i di formazione di cui ai punti c) e d) deve/no avere almeno il seguente contenuto in relazione al settore di pertinenza:

- a) ruolo e responsabilità dell'imprenditore forestale o nel settore di pertinenza;
- b) attività selvicolturale di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- c) normative fiscali e tributarie per le attività agro-forestali o nel settore di pertinenza;
- d) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa forestale o nel settore di pertinenza;
- e) gestione delle risorse produttive;

⁴ Solo per le imprese già costituite nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

- f) legislazione forestale e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in selvicoltura o nel settore di pertinenza;
- g) sicurezza del lavoro in selvicoltura o nel settore di pertinenza;
- h) elementi di botanica, di selvicoltura e modalità di prevenzione e di difesa delle piante, di tecnologia del legno;
- e) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio d'impresa.

- 6) non essere titolari di trattamento di quiescenza;
- 7) la costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un'impresa preesistente, anche agricola, o di un'azienda che deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti/affini o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti/affini (vedi Box n. 3);

Box n. 3 – Importante

Il divieto di frazionamento si applica solo nel rapporto tra parenti o affini entro il 1° grado e/o tra coniugi.⁵

Al fine di evitare il frazionamento di aziende preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente avviso, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento, intervenuto nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno, della disponibilità per atto "tra vivi" da un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci parenti/affini entro il 1° grado.

Per frazionamento aziendale in ambito familiare si intende il trasferimento parziale a qualunque titolo di beni, fabbricati e terreni dell'azienda in favore di parenti/affini entro il 1° grado che si insediano in imprese ai sensi del presente avviso.

Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non solo in caso di cessione di corpi aziendali a sé stanti (rami d'azienda) in favore del soggetto insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Come pure non è ammissibile il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agro-forestale o nel settore di pertinenza.

Nel caso in cui il richiedente si insedia su superfici o immobili in proprietà di un parente/affine entro il 1° grado per non configurare frazionamento il parente/affine deve cessare di svolgere l'attività con chiusura della P.IVA e cancellazione dalla Camera di Commercio, entro la data di presentazione della domanda di saldo.⁶

⁵ Capoverso aggiunto con DD. del 18/04/2025 n. 8215

⁶ Capoverso aggiunto con DD. del 18/04/2025 n. 8215

- 8) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i beneficiari e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 9) non aver già beneficiato, a qualsiasi titolo, del premio di primo insediamento o di avvio nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione della Politica di Sviluppo Rurale Comunitaria a partire dall'anno 2000;
- 10) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno (cumulo), secondo quanto indicato al successivo paragrafo "*Cumulabilità*". Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del sostegno a valere sul PSP deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto oppure rinunciare totalmente o in parte al sostegno richiesto nella domanda di sostegno al PSP di cui al presente bando;
- 11) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 12) ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831 il richiedente non deve essere beneficiario di altri aiuti "*de minimis*" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto e a livello di impresa unica, la somma di 300.000 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;⁷
- 13) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico⁸ ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni;
- 14) le imprese che sono già iscritte alla Camera di commercio e che operano o hanno modificato la loro attività da non più di 24 mesi⁹, devono avere il possesso o esercitare la gestione dei beni immobili e fabbricati in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorzata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile), e con le limitazioni in esse contenute.

⁷ L'importo del massimale "*de minimis*" è valutato su base mobile, quindi per ogni nuova concessione di aiuti "*de minimis*" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'anno in cui si dispone la concessione e nei due anni precedenti.

⁸ Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito [https://www.artea.toscana.it/alla sezione "riferimenti sul territorio"](https://www.artea.toscana.it/alla%20sezione%20riferimenti%20sul%20territorio).

⁹ Soggetti di cui ai punti 1) e 3) del precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*".

Box n. 4 – Importante

Verifica possesso criteri di ammissibilità

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1) a 7) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificato prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del premio con riferimento alla presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti di cui ai punti da 8) a 11), devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto per l'assegnazione del premio.

Il requisito di cui al punto 12) - de minimis - deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto di concessione del sostegno¹⁰.

Il requisito di cui al precedente punto 13) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del premio.

Per il requisito di cui al precedente punto 14) la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del sostegno (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno).

Box n. 5 - Importante

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che al momento della verifica:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 9) e del punto 11), porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto da 10) porta all'esclusione di quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente punto 12) il sostegno concesso è ridotto nella misura necessaria per rispettare il limite definito dal Reg. (UE) 2023/2831;
- d) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto da 14) porta all'esclusione della domanda di sostegno quando tale inadempienza comporta la mancanza di uno o più delle altre condizioni di accesso.

Inoltre deve dichiarare che di essere consapevole che:

- e) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 13), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per

¹⁰ Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico regionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" al beneficiario.

l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al sostegno, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;

- f) i requisiti di cui sopra ai punti 2) e 7) – quando pertinenti – e 8), 9), 10), 11), 13), 14) – sempre - saranno verificati anche in fase di pagamento, così come riportato nel paragrafo successivo.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- I. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia;
- II. le imprese che si sono insediate¹¹ o hanno modificato la loro attività¹² dopo la presentazione della domanda di sostegno, devono avere il possesso o esercitare la gestione dei beni immobili e fabbricati aziendali in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile), e con le limitazioni in esse contenute;
- III. soddisfare i requisiti di cui sopra ai punti 2) e 7) – quando pertinenti – e 8), 9), 10), 11), 13), 14) – sempre - del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*".

Box n. 6 - Importante

Verifica possesso criteri al pagamento

I requisiti di cui al punto I del presente paragrafo deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

Il requisito di cui ai punti II) e III) devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Box n. 7 – Importante

Il mancato soddisfacimento nelle fasi sopra indicate comporta:

¹¹ Soggetti di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*".

¹² Soggetti di cui al punto 3) del precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*" e che hanno modificato la loro attività prevalente dopo la presentazione della domanda di aiuto.

1. nel caso della condizione di cui al precedente punto I) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del sostegno con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
2. nel caso della condizione di cui al precedente punto II) del presente paragrafo, quando il mancato soddisfacimento determina la mancanza di una o più delle altre condizioni del beneficiario previste per il pagamento, porta all'esclusione della domanda di sostegno con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
3. per le condizioni di cui al precedente punto III) del presente paragrafo il mancato soddisfacimento nelle fasi sopra indicate comporta:
 - nel caso dai punti 2), 7), 9), 11), del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*", alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del sostegno con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
 - nel caso del punto 10) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*", porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
 - nel caso del 14) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" quando comportano la mancanza di uno o più delle altre condizioni di accesso, porta all'esclusione della domanda di sostegno e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

Inoltre:

- nel caso del punto 8) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" (regolarità contributiva), la verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021;
- il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico (punto 13 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*") in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento, comporta la sospensione dell'ammissibilità al sostegno, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

2.3 Impegni

Il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento si impegna a:

- 1) condurre l'impresa in qualità di capo azienda **per un periodo di almeno 5 anni** dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- 2) a realizzare quanto previsto dal Piano aziendale approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- 3) ad avviare l'attuazione del Piano aziendale entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- 4) a concludere l'attuazione del Piano aziendale entro 36 mesi dalla medesima data;
- 5) **aderire e completare**, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, **almeno un'azione di consulenza/formazione** attinente la materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti da Regione e P.A.¹³;
- 6) dimostrare, entro la data di conclusione del Piano aziendale, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano aziendale (**Vedi Box 8**);
- 7) a iscriversi entro i termini di attuazione del "*Piano aziendale*" all'Elenco regionale delle ditte boschive, di cui all'articolo 38 bis della Legge Forestale della Toscana (**nel caso in cui il beneficiario sia una ditta boschiva**);
- 8) mantenere, per tutto il periodo di impegno di cui al precedente punto 1), gli investimenti conformemente a quanto indicato nel Piano aziendale presentato e approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite nelle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 9) mantenere gli obiettivi strategici aziendali scelti nel Piano aziendale per per tutto il periodo di impegno di cui al precedente punto 1);
- 10) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al precedente punto 1) la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con quanto previsto dal "*Piano aziendale*";

Box n. 8 - Importante

Dimostrazione possesso conoscenze e competenze

Il beneficiario per dimostrare il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, **oltre alla formazione/consulenza minima prevista al precedente punto 5)** dovrà possedere anche:

- a. **Codice Ateco 02** - almeno uno dei seguenti requisiti:

¹³ L'azione di consulenza/formazione attinente la materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza prevista da questo punto deve essere aggiuntiva rispetto a tutte le altre attività formative, compresa quella eventualmente scelta ai sensi del Piano aziendale nella sezione 5 "TABELLA DEGLI OBIETTIVI" e dalla formazione prevista come requisito d'accesso e deve essere dimostrata da un attestato di partecipazione.

- titolo di operatore forestale anche ai sensi del DM 4472/2020 recante la *"Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale"* ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
 - altri titoli di formazione attinenti, per un minimo complessivo di 80 ore (diversi da quelli di cui al precedente punto 5 e dalla formazione prevista come requisito d'accesso);
 - laurea almeno triennale attinente al settore al quale si aderisce;
 - iscrizione all'Albo regionale delle imprese agricoloforestali (di cui all'articolo 13 della Legge forestale della Toscana);
- b. **Codice Ateco 16** - almeno uno dei seguenti requisiti:
- titoli di formazione, possesso dei patentini/attestazioni obbligatori per l'esecuzione delle operazioni in azienda o attestati di partecipazione a corsi riconosciuti e inerenti il settore di pertinenza (es corso per addetto mulettista, gruista, sicurezza, gestione aziendale, operatori di impianti di lavorazione del legno, operatori degli impianti di lavorazione del legno, falegname ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno, ecc.), per un minimo complessivo di 40 ore (diversi da quelli di cui al precedente punto 5 e dalla formazione prevista come requisito d'accesso);
 - laurea almeno triennale attinente al settore al quale si aderisce.

- 11) nel caso di PMI **imprese di nuova costituzione o non ancora costituite** al momento della presentazione della domanda, provvedere **entro 6 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno **all'iscrizione alla Camera di Commercio** con codice ATECO principale n. 02 o 16 e con assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'impresa in qualità di titolare d'impresa o capo azienda;
- 12) nel caso di le PMI che vogliono modificare la loro attività prevalente, effettuare questa variazione dopo la presentazione della domanda di aiuto ed **entro 6 mesi** dalla data di concessione del sostegno;
- 13) rispettare le disposizioni previste al paragrafo *"Varianti e adattamenti tecnici nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il provvedimento di assegnazione del contributo"* delle Disposizioni Comuni o dagli altri documenti attuativi regionali;
- 14) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze presentate; il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, comporta la sospensione dell'ammissibilità al sostegno, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;
- 15) richiedere il pagamento della prima rata del premio obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di avvio del Piano aziendale;

- 16) presentare apposita fideiussione a favore di Artea per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima tranche del premio;
- 17) presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'atto di assegnazione del sostegno, salvo la concessione di proroghe;
- 18) confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento (totalmente o in parte) solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 19) garantire il possesso dei beni immobili, indicati nel Piano aziendale o dei beni immobili collegati agli interventi in esso previsti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni e nei termini previsti dal presente bando;
- 20) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili indicati nel Piano aziendale per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo nei casi e con le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni e dalle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 21) nel caso di ammissione della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria per tutto il periodo di stabilità delle operazioni (vincolo ex-post) di cui al precedente punto 1), fatto salvi i casi previsti dal successivo paragrafo "*Cumulabilità*";
- 22) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 23) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
- 24) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;

3. Piano Aziendale

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano aziendale che inquadri la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività, i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.

Nel caso in cui, ai sensi del punto 3 del precedente paragrafo 2 "*Richiedenti/Beneficiari*" un imprenditore agricolo, così come classificato dall'articolo 2135 del codice civile, intenda modificare la propria attività prevalente variandola nel settore forestale con codice ATECO principale n. 02.1, nel Piano aziendale deve prevedere che entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo le ore/ha collegate alle superfici di bosco/castagno condotte siano superiori rispetto alle ore/ettaro e ore/capo collegate alle eventuali attività agricole svolte in modo non prevalente. Tale

dimostrazione dovrà essere fatta utilizzando i parametri per la verifica delle ore di lavoro e della produzione standard per ettaro/coltura e capo allevato, per IAP l.r. 45/2007 e per Agriturismo l.r. 30/2003 ¹⁴.

Nel caso di PMI con codice ATECO principale 16, il Piano aziendale deve dimostrare che l'impresa opererà principalmente nella prima trasformazione.

La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e/o di trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).

Il Piano Aziendale deve essere redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato B) del decreto di approvazione del presente Bando e presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il Piano Aziendale **deve individuare almeno n. 2 (due) obiettivi strategici aziendali**, di cui non più di 1 (uno) relativo all'obiettivo "*Acquisizione conoscenze e competenze specifiche*".

Per gli obiettivi specifici scelti dovranno essere evidenziate le specifiche azioni e interventi per previsti per realizzarli, che devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano Aziendale (periodo di impegno).

Gli obiettivi scelti non devono essere già conseguiti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il format del Piano Aziendale indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il beneficiario dovrà:

- selezionare gli obiettivi del Piano Aziendale tra quelli elencati nell'Allegato B);
- specificare per ciascun obiettivo selezionato gli interventi da realizzare per l'avviamento dell'azienda o dell'attività.

L'inizio dell'attuazione del Piano (che deve intervenire entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno) viene verificato sulla base di almeno uno dei seguenti elementi:

- data di avvio delle azioni di formazione e/o consulenza o di altre attività/servizi scelti tra previste nel Piano aziendale;
- data di inizio attività comunicata al Comune nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, secondo le modalità previste dal tipo di autorizzazione disciplinato dalla normativa edilizia vigente,

¹⁴ Capoverso inserito con il D.D. n. 9512 del 09-05-2025

- data del documento di trasporto (DDT) o della fattura accompagnatoria o, se antecedente, del pagamento di eventuali acconti/anticipi in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- atto di acquisto di terreni o fabbricati inclusi nel Piano aziendale.

Non sono considerate, a tali fini, le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti e funzionali alla predisposizione del Piano Aziendale.

Come già specificato, il Piano Aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del bando.

Il Piano Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

4. Pagamento del premio

Il premio forfettario concesso al beneficiario è erogato secondo le seguenti modalità (obbligatorie):

- la prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, è liquidata dopo l'avvio del Piano aziendale e previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata;
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo del premio, successivamente alla presentazione della domanda di pagamento e previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

4.1 Investimenti/spese non ammissibili

Trattandosi di un sostegno forfettario in conto capitale non sono previste spese ammissibili e non ammissibili.

5. Cumulabilità

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del piano strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche seguenti.

Il sostegno non è cumulabile, a qualsiasi titolo, con altri premi di primo insediamento o di avvio nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione della Politica di Sviluppo Rurale Comunitaria attivi a partire dall'anno 2000.

Il sostegno essendo concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, fermo restando il divieto di doppio finanziamento, può essere cumulato con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, e in particolare:

- I. con aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
- II. con aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Non sono invece cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il mancato rispetto di tali condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti/premi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6. Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "*Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".¹⁵

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente e in funzione della tipologia di operazione finanziata:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le sole operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi

¹⁵ Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>.

specifici - per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc., a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

7. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 1) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 8 punti** saranno escluse dal sostegno.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata prima.

Tutti i criteri di selezione, se non diversamente specificato sopra, devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati all'ammissibilità e posseduti e verificati entro l'attuazione del Piano aziendale.

Fanno eccezione i criteri I), III) che devono essere dichiarati e posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Finalità specifiche dell'intervento	Il punteggio è attribuito ai richiedenti che alla data di presentazione della domanda rientrano nei seguenti casi:	
	a) Sono persone fisiche che si devono ancora insediare come nuova PMI o PMI che si sono insediate da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno	5
II. Caratteristiche territoriali	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) la sede legale e/o sede operativa ¹⁶ ricade/ricadrà in Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	3
	b) la sede legale e/o sede operativa ¹⁷ ricade/ricadrà in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	2

¹⁶ Per sede operativa si intende il luogo dove sono presenti i fabbricati aziendali.

¹⁷ Vedi nota precedente (Ibidem)

	<p>I punteggi sono tra loro cumulabili.</p> <p>Il punteggio però non potrà mai essere superiore a 4 punti</p>	
<p style="text-align: center;">III. Caratteristiche del soggetto richiedente</p>	<p>Il punteggio è attribuito al richiedente (che è titolare o rappresentante legale di una PMI o che si impegna a diventarlo) che alla data di presentazione della domanda presenta uno dei seguenti requisiti:</p>	
	a) ha un'età inferiore a 30 anni.	4
	b) ha un'età maggiore o uguale a 30 anni e inferiore di 41 anni.	3
	c) ha un'età maggiore o uguale a 41 anni e inferiore 50 anni.	2
	d) è di genere femminile.	3
	e) possiede una delle seguenti tipologie di titolo di studio attinente o un'esperienza lavorativa pregressa (vedi Box n. 4 del precedente Paragrafo " <i>Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario</i> "):	
	e.1) Possesso di titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente al settore agrario, forestale	3
	e.2) Possesso di titolo di studio universitario triennale attinente al settore agrario/ forestale	2
	e.3) Possesso di titolo di studio universitario (vecchio ordinamento, laurea magistrale o triennale) non attinente al settore agrario forestale o ITS/IFTS/Diploma di Istruzione Secondaria di II° Grado in materia agraria o forestale	1
	e.4) Possesso della qualifica professionale di Operatore forestale ai sensi del DM 4472/2020 recante la " <i>Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale</i> " ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	2

	e.5) Possesso di altri attestati di formazione ¹⁸ attinenti all'attività svolta ai sensi del bando per un minimo complessivo di 40 ore (indipendentemente dal numero di attestati presentati) ¹⁹	1
	e.6) possesso di un'esperienza lavorativa maggiore di tre anni complessivi come dipendente, coadiuvante familiare, tirocinante (solo tirocini extracurriculari), apprendista, presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire	2
	<p>I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che</p> <ul style="list-style-type: none"> - i punteggi a), b) e c) che non sono tra loro cumulabili - i punteggi e.1), e.2), e.3) che non sono tra loro cumulabili <p>In ogni caso il punteggio totale assegnato ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) a questo principio non potrà essere superiore a 10 punti</p>	
IV. Localizzazione e caratteristiche specifiche delle aziende beneficiarie	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi ²⁰ :	
	a) PMI già costituite da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno come società o altra forma associativa	2
	b) persone fisiche che al momento della presentazione della domanda di sostegno non sono ancora insediate (come nuova PMI) o PMI costituite da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno che:	
	b.1) svolgono/svolgeranno attività di impresa forestale titolare della gestione di superfici forestali (Codice Ateco prevalente 02.1)	5

¹⁸ Sono ritenuti valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio soli gli attestati rilasciati per corsi erogati da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

¹⁹ Attestati di formazione aggiuntivi rispetto ai corsi utilizzati per dimostrare l'esperienza lavorativa prevista dal punto 5) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario".

²⁰ I codici ATECO corrispondono:

02.1 Silvicoltura ed altre attività forestali;
02.2 Utilizzo di aree forestali;
16.1 Taglio e piallatura del legno.

	b.2) richiedenti che svolgono/svolgeranno contemporaneamente attività di impresa forestale (Codice Ateco 02.1 o 02.2, con uno dei due prevalente) e di prima trasformazione del legno autoprodotta o derivante dalla propria attività di utilizzazione forestale (Codice ATECO 16.1 secondario e/o possesso di adeguati macchinari)	8
	b.3) richiedenti che svolgono/svolgeranno prevalentemente attività di prima trasformazione del legname acquistato (codice Ateco prevalente 16.1)	3
	c) la sede legale e/o la sede operativa ricade/ricadrà, in uno o più comuni inseriti nella Mappatura Nazionale (Aree interne) aggiornata per la programmazione 2021-2027 (comuni elencati al Par. 4.4. dell'Allegato A alla delibera giunta n. 199 del 28 febbraio 2022)	1
	d) la sede legale e/o la sede operativa ricade/ricadrà, nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 ²¹ (art. 2 della LR 51/2023)	2
	e) il beneficiario, entro la data prevista per l'attuazione del Piano aziendale, acquisisce in possesso/gestione una superficie forestale aziendale almeno pari a quella necessaria all'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della normativa regionale	2
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che le lettere b.1), b.2) e b.3) che non sono tra loro cumulabili	
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		34
PUNTEGGIO MINIMO		8

Tabella 1: Criteri di selezione

La valutazione dei criteri di selezione dovrà tener conto della coerenza di quanto previsto nel Piano aziendale.

²¹ Per la verifica dei Comuni interessati consultare l'elenco "Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-Feasr>.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del sostegno con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto degli 8 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del sostegno con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Box n. 4 - Importante

Criterio III.e): Titoli di studio

Le lauree magistrali (già specialistiche) attinenti al settore agrario - forestale o utili all'acquisizione del criterio e.1) sono:

- III. LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie);
- IV. LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali);
- V. LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio).

I titoli di studio di titolo di studio universitario triennale attinente al settore agrario/forestale utili all'acquisizione del criterio e.2) sono

- VI. L21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale);
- VII. L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali).

I titoli di studio universitario (vecchio ordinamento, laurea magistrale o triennale) non attinenti al settore agrario forestale utili all'acquisizione del criterio e.3) sono:

- VIII. L9 (Ingegneria Industriale curriculum Gestionale o Meccanico);
- IX. LM31 (Ingegneria Gestionale);
- X. LM-33 (Ingegneria Meccanica curriculum Produzione e Gestione).

Per i titoli di studio universitario del vecchio ordinamento si rimanda alle equiparazioni con le LM previste ai fini dei concorsi pubblici

8. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Non è ammissibile il pagamento del premio da parte di ARTEA oltre la data del 31 dicembre 2029.

9. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

9.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le ore 13.00 del 20/05/2025 ²².

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la

²² Capoverso modificato con DD. del 18/04/2025 n. 8215

costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

9.2 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere i dati identificativi del richiedente/beneficiario comprese, nel caso di imprese già costituite, le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di piccola, media o grande impresa come definite nella normativa unionale;

Alla domanda di sostegno deve essere poi allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito al Piano aziendale.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda sul sistema ARTEA e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

I seguenti documenti sono essenziali per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno, a pena di esclusione:

- I. Piano Aziendale (All. B);
- II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, ove non già in possesso degli uffici regionali;
- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, ove non già in possesso degli uffici regionali.

L'assenza di uno o più di questi documenti (punti da I a III) o la carenza delle informazioni contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal sostegno.

9.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria Artea, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande, invia al Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (Responsabile dell'intervento) l'Elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti il sostegno richiesto. L'elenco contiene comunque tutti gli elementi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili".

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il Settore Responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dalla ricezione dell'Elenco delle domande di sostegno ricevibili inviato da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto.

L'elenco contiene almeno:

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUUA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'Elenco;
- l'entità del sostegno richiesto;
- l'UTE di riferimento (quando già disponibile);
- l'UTR di riferimento.

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>

Ne è poi data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un sostegno che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli Uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) procedono alla istruttoria delle domande relativamente all'ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, all'ammissibilità degli elementi previsti nel presente Bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei sostegni per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutte le domande per intero (caso in cui l'ultima domanda in elenco preveda un sostegno superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a realizzare quanto previsto nel Piano aziendale.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria delle domande ammesse a sostegno, non ammissibili o non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e la sua formazione, i contenuti e l'approvazione sono disciplinati dal documento DGR Competenze e dalle Disposizioni comuni.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a sostegno restano pubblicate per anni 10 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

Non è possibile destinare risorse aggiuntive allo scorrimento dell'Elenco o della Graduatoria qualora, per lo stesso intervento, sia approvato un nuovo Bando.

9.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione del sostegno

Le domande di sostegno sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande di sostegno:

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione,;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- verifica il rispetto del massimale "*de minimis*" con la segnalazione dell'eventuale riduzione nel caso di superamento del massimale;
- registrazione sul portale SIAN/RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di "*de minimis*";
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'ufficio competente per l'istruttoria provvede a:

- individuare le domande ammesse a sostegno a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione del sostegno e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

9.5 Atto per l'assegnazione del sostegno

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione del sostegno per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione del sostegno è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- importo del sostegno assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del sostegno concesso in forza del regime "*de minimis*";
- la data entro la quale avviare l'attuazione del Piano aziendale;

- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi/sostegno ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante la realizzazione del Piano aziendale e successivamente al saldo del sostegno;
- gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione del sostegno, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione del sostegno si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

10. Realizzazione e modifica del Piano aziendale, varianti ed adattamenti tecnici

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del sostegno **NON sono ammesse** modifiche al Piano aziendale o agli elementi comunque contenuti nella domanda presentata.

Per quanto riguarda le modifiche ai beneficiari **NON SONO MAI** ammissibili se non nei casi previsti dalle disposizioni comuni per l'intervento SRE01.

Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Aziendale relativa agli obiettivi, azioni e interventi programmati indicati nel Piano Aziendale (sezione 5 Tabella degli obiettivi dell'Allegato B).

Le varianti possono essere richieste una sola volta e solo dopo l'adozione del provvedimento di concessione a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva e sia coerente con la finalità del progetto. Le varianti devono essere adeguatamente motivate dal beneficiario ed autorizzate dall'ufficio istruttore.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche sostanziali all'idea progettuale o varianti che comportano il totale stravolgimento dell'idea progettuale iniziale.

La richiesta di variante deve essere presentata tramite il sistema informatico di ARTEA almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Resta valido quant'altro di pertinente previsto in merito dalle Disposizioni comuni.

10.1 Proroga

È possibile richiedere una sola proroga con le modalità e le prescrizioni previste dalle Disposizioni comuni, alle quali si rimana.

10.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento del saldo del premio concesso .

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione del sostegno o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto indicato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi).

Alla presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere allegata una **Relazione finale** (redatta secondo lo schema di cui all'**All. C** al decreto di approvazione del presente Bando) e la documentazione non già in possesso degli uffici regionali che attesta l'attuazione del Piano Aziendale a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, ed il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

10.3 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

Con la presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del sostegno. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta.

La verifica documentale comprende:

1. la verifica dell'attuazione del Piano Aziendale con il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi programmati;
2. la verifica del conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La verifica dell'attuazione del PA prevede altresì la **visita sul luogo** presso l'azienda in cui il beneficiario si è insediato.

L'istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante e allegare copia informatica del documento analogico sottoscritto;
- a verificare, ove pertinente, le condizioni previste al paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*", prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, registrando tutte le operazioni effettuate nel modulo istruttorio di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento ed a inserire la domanda in un elenco di liquidazione con idoneo provvedimento e successivamente sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori e dell'elenco di liquidazione deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio non positivo, l'Ufficio Istruttore provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità;
- nel caso di esito non positivo, ove pertinente ad adottare relativo atto di recupero, con le modalità indicate da ARTEA e a registrare la data relativa al primo verbale amministrativo o giudiziario che rilevi l'esistenza, o la potenziale esistenza, di una irregolarità;
- l'Ufficio istruttore a conclusione dell'accertamento del debito, dovrà inserire le ulteriori informazioni necessarie negli appositi moduli informatici per consentire ad ARTEA di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso le riduzioni o le revoche dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni

nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal D.L. n. 42 del 17 marzo 2023 e successivo D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

11. Erogazione e rendicontazione

11.1 Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento prima rata del premio

La domanda di pagamento della prima rata del premio deve essere obbligatoriamente presentata entro 60 giorni dalla data di avvio l'avvio del Piano aziendale secondo le modalità previste dalle Disposizioni comuni domande di pagamento in merito agli Anticipi.

Per le modalità di istruttoria della domanda di pagamento della prima rata e la sua liquidazione si rimanda a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

11.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo

Per le modalità di presentazione, istruttoria, la sua liquidazione della domanda di saldo si rimanda a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

12. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al Decreto Legislativo n. 42/2023, le eventuali anomalie rilevate vengono segnalate al soggetto beneficiario con l'indicazione che *"il procedimento comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e che l'applicazione di tale riduzione sarà effettuata non appena verranno definite le relative disposizioni nazionali e regionali"*.

13. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

- 1) la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- 2) finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento del sostegno ammesso ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

- 3) il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
- 4) i dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea;
- 5) sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
- 6) il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
- 7) può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

14. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il Dirigente del Settore Forestazione;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

15. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione del sostegno è effettuata in base a quanto indicato dalle Disposizioni Comuni approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione e ad esclusione delle disposizioni concorsuali, si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle Disposizioni comuni domande di pagamento, vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, per quanto di pertinente si rinvia alle Disposizioni Comuni e alle Disposizioni comuni domande di pagamento in particolare per quanto segue:

- 1) Fascicolo aziendale elettronico;
- 2) Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
- 3) Impegni dei beneficiari;
- 4) Varianti in corso d'opera;
- 5) Proroga dei termini;
- 6) Anticipo;
- 7) Domanda di pagamento;
- 8) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- 9) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- 10) Monitoraggio;
- 11) Tempistica e fasi del procedimento;
- 12) Correzione di errori palesi;
- 13) Sanzioni e riduzioni;
- 14) Possesso di UTE/UPS;
- 15) Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del sostegno di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.